



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 13.12.1995
COM(95)617 def.

**PRIMA RELAZIONE SULL'APPLICAZIONE
DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
RELATIVA AL RAVVICINAMENTO
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE,
REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE
DEGLI STATI MEMBRI
IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ
PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
(85/374/CEE)**

(presentato dalla Commissione)

**Prima relazione sull'applicazione della direttiva del Consiglio
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative
degli Stati membri
in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi
(85/374/CEE)**

Il presente documento costituisce la prima relazione in merito all'applicazione della direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (85/374/CEE, ovvero "la direttiva"), presentato dalla Commissione in applicazione dell'art. 21 della direttiva citata.

Attualmente tutti gli Stati membri con l'eccezione della Francia¹ hanno adottato misure di recepimento della direttiva nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali. Quasi tutti gli Stati membri si sono avvalsi delle opzioni offerte dalla direttiva consistenti nell'esclusione dei prodotti agricoli, nella possibilità di eccepire la responsabilità per effetto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché nella limitazione della responsabilità. L'allegato fornisce un quadro dettagliato dell'applicazione della direttiva e delle opzioni scelte da ciascuno Stato membro. L'allegato include i nuovi Stati membri e dà atto della situazione quale risultava al 20 febbraio 1995.

In generale, la direttiva è considerata un testo normativo di grande rilevanza che ha contribuito ad accrescere la consapevolezza in materia di sicurezza dei prodotti ed a sottolineare l'importanza di tale aspetto. La direttiva ha alleggerito l'onere della prova per il danneggiato, ma per ora non pare che abbia avuto l'effetto di aumentare il numero delle richieste di indennizzo né di elevare l'entità dei premi di assicurazione.

L'esperienza, comunque, è ancora limitata e con ogni probabilità non si costruirà rapidamente. Per esempio, la giurisprudenza negli Stati membri è ancora scarsa e nessun giudice nazionale ha adito la Corte per questioni di interpretazione in materia. Copia dello studio fatto eseguire dalla Commissione sull'applicazione della direttiva è disponibile presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee².

Considerate le informazioni pervenute per quanto concerne l'applicazione della direttiva, la Commissione non ritiene necessario, in questa fase, presentare proposte di emendamento. Taluni aspetti della direttiva riguardanti la tutela dei consumatori ed il funzionamento del mercato interno richiedono tuttavia un'attenzione continua. È il caso ad esempio dell'esclusione dei prodotti agricoli naturali operata dalla maggior parte degli Stati membri e della quale la Commissione valuterà l'impatto. L'articolo 21 della direttiva impone alla Commissione di trasmettere relazioni periodiche al Consiglio ed al Parlamento; pertanto essa dovrà continuare a vigilare sull'applicazione e sugli effetti della direttiva.

¹ La Commissione ha avviato la procedura di infrazione di cui all'art.171 del trattato che istituisce la Comunità europea.

² Lo studio rispecchia la situazione quale risultava alla data del maggio 1994; in esso pertanto non figurano né dati relativi all'Austria, alla Svezia e alla Finlandia, né riferimenti alle modifiche apportate alla legge greca nel novembre 1994.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 25 luglio 1985
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri
in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
(85/374/CEE), GU N L 210/29 del 7.8.85

RECEPIMENTO NEGLI STATI MEMBRI - SITUAZIONE ATTUALE

1. **Regno Unito** Consumer Protection Act 1987, Parte 1 e Consumer Protection (Northern Ireland) Order 1987
entrata in vigore: 1.3.1988
2. **Grecia** Decreto del 31.3.1988, pubblicato in GU del 22.4.1988,
entrata in vigore: 30.7.1988. Sostituito dalla legge 2251/94,
pubblicata sulla Gazzetta I, 191 del 16.11.1994
3. **Italia** Decreto n. 224 del 24.5.1988, pubblicato in Gazzetta ufficiale
n. 146 del 23.6.88, entrata in vigore: 29.6.1988
4. **Lussemburgo** Legge del 21.4.1989, pubblicata in Mémorial del 28.4.1989,
entrata in vigore: 2.5.1989
e legge del 6.12.89, pubblicata in Mémorial del 27.12.89
5. **Danimarca** Legge del 7.6.1989, pubblicata in Lovtidende A n° 371,
pag. 1260, entrata in vigore: 10.6.1989
6. **Portogallo** Decreto n. 383 del 6.11.1989, pubblicato in Diário da República
n. 255, pag. 4880, entrata in vigore: 21.11.1989
7. **Germania** Legge del 15.12.1989, pubblicata in Bundesgesetzblatt 1989 I
2198, entrata in vigore: 1.1.1990
8. **Paesi Bassi** Legge del 13.9.1990, pubblicata in Staatsblad 1990 n. 487,
entrata in vigore: 1.11.1990
9. **Belgio** Legge del 25.2.1991, pubblicata in Belgisch Staatsblad del
22.3.1991, pag. 5884, entrata in vigore: 1.4.1991
10. **Irlanda** Liability for Defective Products Act, 1991 (n. 28 del 1991) e
Statutory Instrument n. 316 del 1991, pubblicata dallo Stationery
Office, Dublino 2, PL N° 8520, entrata in vigore: 16.12.1991

- 11. Spagna** Legge n. 22/1994 del 6.7.1994 de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos, pubblicata in Boletin Oficial del Estado del 7.7.1994, pag. 21757, entrata in vigore: 8.7.1994
- 12. Austria** Legge del 21.1.1988, pubblicata in Gazzetta federale 99, entrata in vigore: 1.7.1988, modificata dalla legge dell'11.2.1993 e dalla legge n. 510/1994
- 13. Finlandia** Legge sulla responsabilità per i prodotti del 17.8.1990, n. 694, entrata in vigore: 1.9.1991, modificata dalla legge n. 99/1993 dell'8.1.1993 e legge n. 879 del 22.10.1993
- 14. Svezia** Legge sulla responsabilità per i prodotti del 23.1.1992, entrata in vigore: 1.1.1993, modificata dalla legge n. 1137/1992

Opzioni:

Regno Unito, Italia, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Irlanda,

Austria:

- ammessa l'eccezione basata sullo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche
- esclusione dei prodotti agricoli di base
- nessun massimale

Portogallo, Germania, Spagna⁽¹⁾ :

- ammessa l'eccezione basata sullo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche
- esclusione dei prodotti agricoli di base
- massimale alla responsabilità

Lussemburgo, Finlandia:

- esclusa l'eccezione basata sullo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche
- compresi i prodotti agricoli di base
- nessun massimale

Svezia, Grecia:

- ammessa l'eccezione basata sullo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche
- compresi i prodotti agricoli di base
- nessun massimale alla responsabilità

⁽¹⁾ La Spagna esclude questa eccezione nel caso dei medicinali, degli alimenti o dei prodotti alimentari destinati al consumo umano.

ISSN 0254-1505

COM(95) 617 def.

DOCUMENTI

IT

10 06

N. di catalogo : CB-CO-95-697-IT-C

ISBN 92-77-97742-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo